



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: “IX° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato - Perplessità sulla legittima applicazione degli istituti normativi che contraddistinguono l’iter successivo alla pubblicazione ed approvazione della graduatoria. Richiesta d’intervento in autotutela decisoria”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA  
(UIL POLIZIA - M.P. – P.N.F.D.)  
= ROMA =

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale dell’8 settembre 2017, con cui vengono evidenziate alcune presunte criticità relative al IX corso per vice ispettori, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

In merito alla *retrodatazione giuridica ed economica della decorrenza della nomina a vice ispettore*, è stato rappresentato che l’invocato “principio di annualità” non era previsto nell’ordinamento precedente al c.d. “riordino”, per il personale che partecipava al concorso interno per vice ispettori del ruolo che espleta funzioni di polizia, ma soltanto per coloro che partecipavano al concorso interno per vice perito tecnico.

Infatti, l’art.25 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, nel disciplinare la nomina a vice perito tecnico, prevedeva espressamente il riferimento al “limite dei posti disponibili annualmente”.

Tale locuzione lessicale non si rinveniva, invece, nell’art. 27 del d.P.R. 24 aprile 1982, n.335, relativo alla nomina a vice ispettore, che prevedeva soltanto la suddivisione delle aliquote delle vacanze (50% e 50%) tra concorso interno e concorso pubblico, senza però operare alcun riferimento al criterio dell’annualità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Tale principio è stato introdotto anche per gli ispettori del ruolo che espleta funzioni di polizia, dall'ultimo riordino delle carriere approvato con decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a decorrere, però, dall'entrata in vigore del predetto decreto.

La nuova formulazione dell'art. 27 del citato d.P.R. n.335/1982 prevede infatti, per l'individuazione dei posti disponibili a vice ispettore, espressamente il riferimento al "31 dicembre di ogni anno".

Pertanto, ai frequentatori del 9° corso si applica la norma antecedente al riordino (art. 27 del d.P.R. n.335/1982 nella precedente formulazione) e la decorrenza dovrà essere necessariamente quella di fine corso.

Per quanto riguarda *l'indennità di trasferimento ex art. 1 legge 86/2001 per il personale perdente sede*, codesta O.S. nel chiedere il riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 per il predetto personale richiama, a proprio sostegno, la sentenza del Consiglio di Stato n. 03979/2011 del 14 novembre 2012, che si è espressa favorevolmente all'attribuzione del beneficio in parola nel caso di dipendenti risultati vincitori di concorso interno che, al termine del previsto corso formativo, vengano assegnati ad una sede diversa rispetto a quella originaria.

Al riguardo è stato evidenziato che proprio in merito alla stessa fattispecie oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, la giurisprudenza amministrativa si è nuovamente pronunciata nei termini che seguono.

Il T.A.R. Lazio si è espresso in senso negativo alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, precisando che: *"la predetta assegnazione non può essere considerata quale trasferimento d'autorità in quanto, oltre ad essere stata oggetto di una scelta da parte degli interessati... non è stata disposta per rispondere in via esclusiva alle esigenze organizzative dell'amministrazione resistente, bensì per contemperare interessi diversi che non hanno esclusiva natura pubblica... i ricorrenti nell'effettuare la scelta di partecipare ad un concorso interno, hanno perseguito un'esigenza di carattere personale (e quindi privata) sintetizzabile nella volontà di voler progredire professionalmente ma che, tuttavia, aveva come conseguenza (nota) quella di non consentire la permanenza nella precedente sede di servizio..." (T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 2609/2012 del 17.3.2012)".*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Avverso tale sentenza i ricorrenti avevano proposto appello, che è stato così respinto dal Consiglio di Stato: *"...a detta prima assegnazione è invece perfettamente assimilabile quella qui in esame, diretta conseguenza del chiesto transito (non per progressione ordinaria di carriera, ma previa domanda di partecipazione e superamento del concorso interno nonché del successivo corso) nella carriera direttiva diversa da quella di provenienza, vale a dire dell'instaurazione di un nuovo rapporto sia pur senza soluzione di continuità col precedente, comportante la destinazione ad una sede 'prima' di servizio rispetto alla nuova carriera ed al nuovo rapporto..."* (C.d.S. Sez. III, sent. n. 3799/2015 del 3.8.2015)".

Da ultimo si cita anche la sentenza n. 795/2015 del T.A.R. Piemonte del 15.5.2015, nel senso che segue: *"...è dunque evidente che l'assegnazione non può in alcun modo qualificarsi come trasferimento d'autorità... l'aspetto dirimente costituito dall'adesione volontaria dei partecipanti alla procedura selettiva e la conseguente accettazione della possibilità che la sede di lavoro potesse cambiare per effetto del superamento del concorso..."*.

La Direzione Centrale in parola, pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato che l'assegnazione di fine corso è a tutti gli effetti e per tutti i partecipanti, compresi coloro già appartenenti alla Polizia di Stato, una prima assegnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per riconoscere il beneficio di cui alla legge 86/2001.

Infine, per quanto concerne il *collocamento in aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86 degli allievi vice ispettori durante il periodo di frequenza del corso e l'applicazione del criterio della "novazione" del rapporto di Lavoro*, si rimanda ai chiarimenti forniti a tutte le OO.SS. rappresentative con la nota n. 555/RS/01/67/1/003846 del 6 settembre 2017, che per pronto riferimento si allega.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(De Bartolomeis)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555/RS/01/67/1/003846

Roma, 6 SET. 2017

OGGETTO: Frequenza 9° corso di formazione per Vice Ispettori.  
 Aspettativa speciale. Chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP - ADP - ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA - M.P. - P.N.F.D.)	= ROMA =

In relazione all'esteso interesse manifestato sulla questione sintetizzata in oggetto, peraltro materia di numerosi quesiti, si comunicano gli elementi forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in merito ai sottoelencati punti di doglianza:

1. inapplicabilità dell'aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86 in relazione al corso in oggetto, perché tale istituto non potrebbe essere applicato ai concorsi interni ma solo nei confronti di dipendenti che partecipano a concorsi esterni;
2. l'aspettativa ex art. 28 L. 668/86, addirittura non sarebbe più istituto vigente, poiché farebbe riferimento ad alcuni articoli della L. 121/1981 (aventi ad oggetto i corsi di formazione) successivamente abrogati;
3. non ci sarebbe nel caso specifico una "novazione" del rapporto di lavoro, perché si tratta di "una promozione alla qualifica superiore" e, quindi, di una "progressione interna";
4. non viene interrotto durante il corso il rapporto d'impiego con l'Amministrazione, restando "immutati i doveri di appartenenza ed il mantenimento delle responsabilità giuridiche connesse alle qualifiche di agente/ufficiale di P.G.";



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

5. risulterebbe una disparità di trattamento tra il 9° corso per vice ispettori ed altri corsi recenti (non meglio definiti), ai quali sarebbe stato garantito un trattamento economico diverso;
6. la citata aspettativa speciale ex art. 28 limiterebbe la fruizione di istituti giuridici riconosciuti al dipendente, quali, ad esempio, permessi L. 104, congedi straordinari di varia natura (es. per matrimonio), permessi studio, permessi sindacali, permessi orari, permessi per l'esercizio di attività negli enti locali, ecc.;
7. l'orientamento seguito dall'Amministrazione si scontrerebbe, infine, con quanto è stabilito nel riordino (D. L.vo 95/2017), che prevede un corso per vice ispettori di 6 mesi (2 mesi residenziali, 2 mesi e-learning e 2 mesi di tirocinio applicativo) diverso da quello previsto per il 9° corso:

## **Punti 1 e 2.**

Circa la richiamata inapplicabilità al caso specifico - se non addirittura l'abrogazione - dell'aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/86, si rileva che non si evince dal letterale disposto dalla norma che tale istituto non debba applicarsi ai concorsi interni. L'articolo, infatti, recita che *"l'allievo ammesso ai corsi..., appartenente ai ruoli della Polizia di Stato... durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'art. 59 della L. 121/1981"*. Tale assunto non è mai stato posto in discussione dalla giurisprudenza amministrativa.

Che poi tale istituto sia addirittura venuto meno perché sono stati abrogati gli articoli 48, 53 e 56 della L. 121/81 non è assolutamente condivisibile, atteso che al momento dell'entrata in vigore della L. 668/1986 erano vigenti tali articoli che prevedevano i corsi per agenti, ispettori e commissari. La previsione e la disciplina di tali casi è transitata, poi, nel D.P.R. 335/82, così come modificato con il D.L.vo 53/2001. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui si volesse accedere a tale tesi, paradossalmente l'aspettativa speciale non dovrebbe applicarsi ai corsi per agenti, ispettori e commissari, ma soltanto a quelli per il personale della Banda Musicale, atteso che l'art. 8 del D.P.R. 341/1982, cui l'art. 28 fa rinvio, non è stato interessato da successive modifiche, come invece accaduto per gli articoli 48, 53 e 56 della L. 121/81.

Si rileva, infine, che l'aspettativa ex art. 28 è un istituto "creato" in favore del personale, quale garanzia del mantenimento del posto di lavoro nel caso in cui non si riuscisse a superare il corso per il ruolo superiore (infatti, in mancanza di questo specifico istituto, i dipendenti dovrebbero dimettersi dai ruoli per la frequenza dei corsi, con l'alea dell'esito finale del superamento del corso stesso).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

## **Punto 3.**

Nel caso specifico, secondo talune interpretazioni di parte sindacale, non ci sarebbe una "novazione" del rapporto di lavoro.

Al riguardo, è ormai assodato, per dottrina dominante e giurisprudenza costante, che l'accesso ad un ruolo superiore per il quale la normativa non prevede un ingresso soltanto dall'interno (come avviene, invece, per i sovrintendenti e per i dirigenti) è conseguenza di una libera scelta del dipendente di cimentarsi in un concorso che può determinare un suo "avanzamento" in carriera, differente, però, dalla "progressione" tecnicamente intesa.

Tra i due termini, avanzamento e progressione, vi è infatti un rapporto di "genus" a "species", nel senso che per avanzamento, in generale, si intende qualsiasi ricollocazione del dipendente in una qualifica o ruolo superiore, comprendendo così sia la progressione in carriera tecnicamente intesa, che si estrinseca con la promozione alla qualifica immediatamente superiore (e che può intervenire o per scrutinio o per concorso), sia l'avanzamento in senso stretto che interviene con la ricollocazione del dipendente in un ruolo superiore (non necessariamente attiguo al precedente) attraverso una procedura concorsuale.

Ebbene, nel caso di avanzamento in senso stretto, si avrà, quindi, una novazione vera e propria del rapporto di lavoro, che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione, ma in una posizione superiore e del tutto slegata dalla precedente (se non per i fini previdenziali ed economici).

Ed è questo il caso del concorso interno per vice ispettori.

Peraltro, alle medesime conclusioni si è pervenuti nel 2011 per il concorso interno per vice periti, ai quali non è stato riconosciuto il trattamento di missione.

## **Punto 4.**

Non si è mai posto in dubbio che durante il corso venga mantenuto il rapporto di impiego.

E' notorio, infatti, che in tutte le posizioni di aspettativa il rapporto di impiego non venga mai meno. Ciò che, invece, si interrompe è il rapporto di servizio, che, nel caso specifico, opera con il precedente ufficio e con la precedente qualifica.

L'art. 27 del D.P.R. 335/82 definisce, infatti, sempre "allievi" gli ammessi al corso di formazione per vice ispettori riservato agli interni, ma specifica anche (al 6° comma) che gli stessi "conservano la qualifica all'atto dell'ammissione" al corso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In capo a tali dipendenti, pertanto, si consolidano due distinte e separate posizioni giuridiche: una di allievo e una di agente/sovrintendente, con la caratteristica che quest'ultima non è "attiva", costituendo una "posizione giuridica affievolita" ed operando solo nelle interazioni tra terzi al di fuori delle scuole, con riferimento alle qualifiche di agente ed ufficiale di P.G..

E' quindi fuor di dubbio che un allievo - e tali sono i futuri dipendenti del 9° corso - si ponga in un rapporto nuovo con l'Amministrazione, slegato dal precedente.

## **Punto 5.**

Circa la lamentata disparità di trattamento, si ritiene che ci si riferisca ai corsi per vice sovrintendenti, per i quali è corrisposto il trattamento di missione. Al riguardo, si rileva che a tale personale non si applica l'aspettativa speciale ex art. 28 della L. 668/86. Tale norma prevede, infatti, l'applicazione dell'istituto in parola solo ai corsi per agente, vice ispettore e commissario e non anche a quelli per sovrintendente o per dirigente, ruoli, questi ultimi, ai quali - come detto - si accede soltanto dall'interno.

Al riguardo, valgono, quindi, le considerazioni già espresse sopra al punto 3.

## **Punto 6.**

Non si ritiene che la posizione di aspettativa possa limitare la fruizione di altri istituti giuridici (permessi L. 104, congedi straordinari, ecc.), reputando possibile la loro contemporanea fruizione. Naturalmente, ciò potrà influire sulle assenze dal corso e sul loro computo complessivo.

Si ritiene, invece, che non possano coesistere due tipologie diverse di aspettativa. Cosicché, a titolo esemplificativo, se un futuro allievo vice ispettore riveste incarichi sindacali e si trova in posizione di aspettativa per motivi sindacali, lo stesso dovrà rientrare dell'aspettativa sindacale per la frequenza del corso.

## **Punto 7.**

Infine, l'aspettativa ex art. 28 L. 668/1986 prevista per il 9° corso non appare essere in contrasto con il disposto del riordino, atteso che l'art. 27 della L. 335/82, nella nuova formulazione, contiene la stessa identica precedente previsione. Solo il decreto attuativo (in fase di predisposizione) indica diverse modalità di svolgimento del corso (2 mesi residenziali, 2 mesi e-learning e 2 mesi di tirocinio), ma ciò non incide sulla posizione giuridica di allievo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

In conclusione, per completezza, si soggiunge che negli ultimi 10 anni non è mai stato corrisposto il trattamento di missione ai dipendenti frequentatori di corsi (eccetto ai sovrintendenti e dirigenti), sia vincitori di concorsi interni (vice periti, commissari medici e tecnici nell'aliquota del 20%), sia vincitori di concorsi esterni.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

AuC/DP/Varie  
Frequenza corso vice ispettore illegittimità aspettativa speciale